

**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 15/05/2014

N. 51

**OGGETTO : AUTORIZZAZIONE A CITARE IN GIUDIZIO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CON ESTENSIONE NEI CONFRONTI DEL CONCESSIONARIO PORTO DI LAVAGNA S.P.A. DINNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AVVERSO IL COLLAUDO FINALE DEL PORTO TURISTICO NOTIFICATO IN DATA 05.03.2014 DALLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE .**

L'anno Duemilaquattordici, addì quindici del mese di Maggio, alle ore 15:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore		X
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
<b>T O T A L E</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

RICHIAMATA la concessione demaniale marittima assentita dalla Capitaneria di Porto di Genova con Atto formale cinquantennale stipulato in data 22.06.1974 (reg. Atti Genova n.1680 Reg. Rep. 377, Reg. Conc. 389) alla Società Cala dei Genovesi s.p.a. Milano finalizzata alla realizzazione dell'area portuale del Porto Turistico di Lavagna e delle infrastrutture necessarie per il suo funzionamento.

**RICORDATO :**

^ che la predetta Società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano 3 aprile 1998, n. 291, e con sentenza 6 aprile 2000, n. 4376, il Tribunale stesso omologò il concordato fallimentare, disponendo il trasferimento all' assuntore Porto di Lavagna s.p.a. di tutto l'attivo della procedura, tale soggetto assunse l'onere di liquidare la massa fallimentare a fronte dell'intero attivo fallimentare dell'originaria Società;

La Società Porto di Lavagna s.p.a. presentò, quindi, al Comune, nuova istanza di autorizzazione al sub-ingresso, ai sensi del citato art. 46, secondo comma, Cod. Nav., riscontrata positivamente con determinazione dirigenziale 7 agosto 2003, prot. n. 19047 con la quale è stato disposto il sub-ingresso, nella concessione demaniale generale del porto turistico di Lavagna, di Porto di Lavagna s.p.a.

CHE dopo una lunga vicenda anche giudiziale, conclusa con decisione del Consiglio di Stato Sez. VI n.1264 del 15.11.2005 che ha stabilito la competenza della Commissione Interministeriale (di cui al decreto in data 04.11.1982) in ordine ai collaudi relativi alle concessioni già approvate all'atto dell'entrata in vigore del regolamento n.509/1997, si è riavviata la procedura;

CHE in conformità a tale decisione, atteso che alcuni membri sono cessati dalle funzioni, il competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con decreto n.189 in data 30.10.2008 ha ricostruito la commissione, con decreto n.198 del 22.05.2013;

CHE si sono avviate le operazioni di collaudo, di verifica e di controllo delle opere relative al porto realizzato in forza della predetta concessione demaniale (approvata in data anteriore al regolamento di cui al D.P.R. n.509/1997) ;

CHE tali operazioni si sono concluse in data 03.02.2014 con il positivo collaudo che ha dichiarato l'effettiva rispondenza, la completezza e l'idoneità delle opere eseguite, come pure le modalità di esercizio alle finalità di pubblico interesse ed alle prescrizioni dell'atto concessorio; il tutto secondo quanto richiesto dal D.M. Marina Mercantile 04 novembre 1982 così come integrato dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 21.10.2008 n.189 con la sola prescrizione della futura sostituzione anche graduale degli elementi strutturali dei pontili che via via lo richiedano.



VISTO l'atto di collaudo notificato in data 05.03.2014 dalla predetta Commissione Interministeriale;

DATO ATTO che è pendente una situazione di contenzioso giudiziale con il concessionario Porto di Lavagna s.p.a. che attiene:

**1 .Corte di Cassazione di Roma, Sezione III**, impugnativa della Sentenza della Corte di Appello di Genova, 16.02.2010, n. 359, con oggetto l'adempimento delle obbligazioni relative all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla convenzione urbanistica 1983 - sono dovute le obbligazioni previste dalla convenzione urbanistica ad oggi non adempiute ed in particolare:

*L'oggetto della causa è costituito dalla richiesta – avanzata negli anni 80 dalla Cala dei Genovesi e fatta propria dalla assuntrice Porto di Lavagna – di restituzione della somma di Lire 2.700.000.000 già pagata al Comune di Lavagna a titolo di oneri di urbanizzazione, in forza della convenzione del 1983. Restituzione richiesta per il fatto che il Comune non ha adempiuto all'obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione previste in detta convenzione. Inoltre la Porto di Lavagna ha fatto propria anche la richiesta di risarcimento dei danni per circa 12 miliardi di lire. Il Comune per contro afferma di non essere inadempiente e chiede la corresponsione da parte della Porto di Lavagna dell'importo di Lire 1 miliardo quale residuo oneri di urbanizzazione previsto in convenzione, non versato dalla Società. Della causa in oggetto, in Cassazione per la seconda volta, non risulta ancora fissata la data della udienza. In tale sede la Porto di Lavagna ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Genova nella parte in cui ha rimesso in discussione l'inadempimento del Comune che invece era già stato accertato nel primo giudizio di cassazione, e nella parte in cui ha escluso l'inadempimento del Comune riguardo alla realizzazione della piastra sulla base degli stessi argomenti che la stessa Corte aveva già ritenuti infondati.*

**2. Corte d'Appello di Genova, Sezione III**, avente ad oggetto l'escussione della fideiussione a garanzia della convenzione urbanistica a carico ex Credito Lombardo, subordinata all'esito della vertenza principale: causa da riattivare a decisione punto 1.

**3. Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ricorso RGR n. 805/03 del 5/6/2003, Sez. I**, avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno nei confronti del Comune di Lavagna ed amministratori, richiesto per danni conseguenti al ritardo nel sub-ingresso nella C.d.M. nella misura stimata dalla Porto di Lavagna s.p.a. di € 3.098.741,39 oltre accessori.

**4. Tribunale di Chiavari atto di citazione ricorso n.2190/12 RG** avente per oggetto accertare l'inadempimento del Comune di Lavagna al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 12 dicembre 2007 e conseguente risarcimento danni: **sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio pendente** (Nota: TAR n.215/2008 vedi contenzioso Cala dei Genovesi s.p.a.)

Sono pendenti altresì contenziosi in materia e precisamente:

con la società Lavagna Futura s.r.l. richiedente la concessione:

**1.** Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. I ricorso avente per oggetto annullamento della deliberazione di CC. n.57 del 04.11.2010 avente per oggetto "Indirizzi del Consiglio Comunale in ordine all'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio, del progetto presentato da Società Lavagna Futura s.r.l. a seguito della pubblicazione delle istanze presentate ai sensi dell'art.5 D.P.R. n.509/1997 da Porto di Lavagna s.p.a.



**Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. I ricorso avente per oggetto annullamento del provvedimento n.1666 del 21.06.2011 determinazioni di conclusione del procedimento di conferenza dei servizi.**

**Con la società Cala dei Genovesi s.p.a. precedente concessionario attiene a:**  
**1 .Corte di Cassazione di Roma, Sezione III , impugnativa della Sentenza della Corte di Appello di Genova, 16.02.2010, n. 359, con oggetto l'adempimento delle obbligazioni relative all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla convenzione urbanistica 1983 - sono dovute le obbligazioni previste dalla convenzione urbanistica ad oggi non adempiute:**

*L'oggetto della causa è costituito dalla richiesta – avanzata negli anni 80 dalla Cala dei Genovesi e fatta propria dalla assuntrice Porto di Lavagna – di restituzione della somma di Lire 2.700.000.000 già pagata al Comune di Lavagna a titolo di oneri di urbanizzazione, in forza della convenzione del 1983. Restituzione richiesta per il fatto che il Comune non ha adempiuto all'obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione previste in detta convenzione. Inoltre la Porto di Lavagna ha fatto propria anche la richiesta di risarcimento dei danni per circa 12 miliardi di lire .Il Comune per contro afferma di non essere inadempiente e chiede la corresponsione da parte della Porto di Lavagna dell'importo di Lire 1 miliardo quale residuo oneri di urbanizzazione previsto in convenzione, non versato dalla Società. Della causa in oggetto, in Cassazione per la seconda volta, non risulta ancora fissata la data della udienza. In tale sede la Porto di Lavagna ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Genova nella parte in cui ha rimesso in discussione l'inadempimento del Comune che invece era già stato accertato nel primo giudizio di cassazione, e nella parte in cui ha escluso l'inadempimento del Comune riguardo alla realizzazione della piastra sulla base degli stessi argomenti che la stessa Corte aveva già ritenuti infondati.*

**2. Corte d'Appello di Genova, Sezione III , avente ad oggetto l'escussione della fideiussione a garanzia della convenzione urbanistica a carico ex Credito Lombardo, subordinata all'esito della vertenza principale: causa da riattivare a decisione punto 1.**

**3. Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ricorso RGR n. 215/2008 , Sez. I, avente ad oggetto domanda di annullamento del protocollo di intesa tra Comune di Lavagna ed Porto di Lavagna s.p.a. deliberazione della GM. n.350 del 12.09.2007: respinta istanza cautelare in attesa giudizio.**

**4. Tribunale di Milano, citazione avente ad oggetto accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti di vendita della proprietà superficaria stipulati da Porto di Lavagna s.p.a. e dichiarare validi quelli stipulati da Cala dei Genovesi s.p.a. con conseguente diritto di quest'ultima a gestire il Porto e danni conseguenti attesa di giudizio.**

**ATTESO** che il collaudo notificato in parte dà atto che sarebbero state adempiute, da parte del Concessionario tutte le obbligazioni nascenti dalla Convenzione Urbanistica, in contrasto con quanto forma oggetto di discussione nella causa pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione causa che attiene proprio all'adempimento degli obblighi nascenti da tale accordo urbanistico, rilevandosi altresì la non completa definizione dei contenziosi pendenti.

**ATTESO ALTRESI'** che tale contrasto è sostanziale e non formale in quanto il giudizio riguarda la sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha deciso nel merito, sicché il giudizio di cassazione attiene alla legittimità di quanto giudicato dalla Corte d'Appello e non al merito delle questioni controverse.

**RITENUTO QUINDI** di non prestare acquiescenza al Collaudo e quindi impugnarlo



in modo totale o parziale per quanto sopra detto;

RAVVISATA quindi l'urgente necessità, a tutela degli interessi del Comune, ad impugnare il predetto atto presso il Presidente della Repubblica nel termine del 03.07.2014;

RITENUTO pertanto di autorizzare il Sindaco a impugnare l'atto di collaudo in giudizio in nome e per conto dell'Ente;

CONSIDERATO che in base all'art. 43, comma 3, dello Statuto Comunale, l'individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento di incarico fiduciario spetta al Dirigente competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso;

DATO ATTO CHE, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del Procedimento Geom. Pietro Bonicelli;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 09/05/2014;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 13/05/2014;

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Armanino), palesemente espressi,

## DELIBERA

1) di autorizzare il Sindaco a citare in giudizio, in nome e per conto dell'Ente, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con estensione nei confronti del concessionario Porto di Lavagna s.p.a. presso il Presidente della Repubblica della Repubblica ed impugnare il collaudo del porto Turistico rilasciato dalla Commissione Interministeriale notificato in data 05.03.2014.

2) di dare atto:

- che la nomina del patrocinatore del Comune nella vertenza sarà effettuata con apposito provvedimento dirigenziale ivi compresa la convenzione di incarico;

- che la relativa spesa occorrente, presunta in €. 7.653,78 compreso IVA e contributo assistenziale sarà impegnata con apposito provvedimento dirigenziale al cap.3181 del bilancio 2014 e la prestazione svolta nei termini e modi di cui o convenzione di incarico;




3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pietro Bonicelli, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessi ai documenti amministrativi).


PB/ml.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
( G. Vaccarezza)




Il Segretario Generale  
(C. Orlando)



=====  
Pubblicata in data 16 MAG. 2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====  
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(C. Orlando)